



Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio

Valutazioni Ambientali e Procedure Integrate

valutazioni.ambientali@regione.piemonte.it

Classificazione 13.200.60.VASCOM-043/COM/2017/A1600A

ns. rif. Prot. n. 24063 in data 24.09.2019

**Al Settore regionale
Copianificazione Urbanistica
Area Sud-Est**

E p.c. **Alla Direzione regionale
Agricoltura**

*(Settore Infrastrutture, territorio rurale e
Calamità naturali in agricoltura)*

Oggetto: Comune di Castagnole Monferrato (AT) – Conferenza di copianificazione e valutazione. Partecipazione della Regione in qualità di soggetto con competenza ambientale alla Fase di Valutazione della procedura di VAS di competenza comunale inerente: “Variante semplificata per la realizzazione di impianto sportivo motoristico fuoristrada”. **Contributo dell’Organo Tecnico regionale.**

Con riferimento alla Fase di Valutazione della procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) di competenza comunale in oggetto, si trasmette il contributo dell’Organo tecnico regionale redatto a seguito dell’istruttoria condotta dai Settori interessati della Direzione regionale Ambiente, governo e tutela del territorio e della Direzione regionale Agricoltura, secondo le disposizioni normative e regolamentari di riferimento statali e regionali vigenti in materia (d.lgs. 152/2006, l.r. 40/1998, d.g.r. n.12-8931 del 09.06.2008 e d.g.r. n.25-2977 del 29.02.2016), ai fini della formulazione del Parere unico regionale nell’ambito della seconda seduta della prima Conferenza di Copianificazione e valutazione.

Il presente parere unico, espressione anche del parere regionale di competenza ai sensi dell’art.12, comma 2 del d.lgs. 152/2006, sarà oggetto di valutazione da parte dell’autorità competente comunale ai fini dell’espressione del provvedimento di verifica di cui all’art.12, comma 4 del d.lgs. 152/2006.

1. Contenuti del Piano

Il previsto crossodromo si sviluppa all’interno di un’area di circa 135.000 mq, interamente recintata, ed è costituito da:

- un circuito omologabile in 1° categoria FMI di 1.790 m di lunghezza per 10 m di larghezza (6 m di pista effettiva e 2 m per lato di zona neutra di sicurezza) e 21.045 mq di superficie complessivamente occupata (inclusa la zona di partenza);
- un circuito omologabile in 2° categoria FMI di 1.273 m di lunghezza per 8 m di larghezza (6 m di pista + 1 m per lato) e 11.901 mq di superficie complessiva;

- due pozzi, uno per circuito, da cui attingere l'acqua per l'irrigazione delle piste allo scopo di abbattere le polveri;
- un'area per i paddock (11.221 mq), spazio attrezzato di pertinenza delle piste per autocaravan, gazebo e servizi per piloti e addetti in occasione di gare e grandi eventi, adibito a parcheggio durante il funzionamento dell'impianto per sole attività di allenamento;
- un'area polifunzionale di ingresso all'impianto (4.112 mq), destinato a parcheggio nell'ordinaria gestione dell'attività e ad estensione del paddock in occasione di eventi di portata nazionale/internazionale;
- una zona per il lavaggio delle moto e una zona camper service (180 mq totali);
- un'area per minicross (888 mq);
- un'area per freestyle (1.621 mq);
- 6 piccoli fabbricati, costituiti da moduli preassemblati non aderenti al suolo e ospitanti giudici di gara, sala stampa e cronometristi (due livelli, 38,4 mq piano terra e 19,2 mq primo piano), infermeria (14,4 mq), 2 blocchi WC con spogliatoi separati uomini/donne (28,8 mq ciascuno), ufficio direzione, bar (89,6 mq, di cui 32 per tettoia-dehor, una zona di pertinenza del locale di somministrazione, per un totale di 360 mq di area destinata alla ristorazione), reception, biglietteria (9,6 mq). Per tali fabbricati, sono previsti allacciamenti alla rete elettrica e all'acquedotto comunale, mentre il trattamento dei reflui avviene in sito, senza necessità di collegamento alla pubblica fognatura.

Le zone interne al perimetro dell'impianto ma non interessate da quanto sopra vengono mantenute allo stato attuale, salvo eventuali interventi migliorativi del sottobosco, funzionali alla sicurezza dei frequentatori dell'area.

All'interno delle aree individuate come paddock e pista, vi sono le superfici impermeabilizzate dei fabbricati, superfici tecniche di servizio e l'area per lavaggio mezzi.

2. Considerazioni di carattere metodologico

La documentazione risulta coerente con quanto disposto dall'art. 13, c.4 del d. lgs. 152/2016 con particolare riferimento ai criteri di cui all'allegato VI al medesimo decreto legislativo.

E' stata condotta un'analisi di coerenza del piano con la pianificazione sovraordinata ed in particolare con riferimento al PPR, PTR e PTP e i principali piani settoriali.

L'analisi delle alternative è stata condotta unicamente a sostenere l'individuazione del sito per la proposta di variante urbanistica e in particolare non sono stati descritti o analizzati altri siti limitandosi a confermare la scelta localizzativa già effettuata. Alla luce di quanto sopra descritto, al fine di consentire la scelta dell'alternativa maggiormente sostenibile, si ritiene fossero valutati gli eventuali impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, reversibili e irreversibili, positivi e negativi.

Valutazione di Impatto ambientale. Le previsioni relative alla realizzazione dell'impianto di motocross sono state contemporaneamente assoggettate alla procedura di VIA, in quanto rientranti nella categoria progettuale n. 49" *Piste permanenti per le corse e prove di automobili, motociclette ed altri veicoli a motore dell'allegato B2 alla LR 40/1998, inerente i progetti sottoposti alla fase di verifica della procedura VIA di competenza provinciale, qualora non ricadenti, neppure parzialmente all'interno di aree naturali protette e siti della rete Natura 2000.*

3. Considerazioni di carattere ambientale, territoriale e paesaggistico

I potenziali impatti indotti affrontati per l'intervento in oggetto sono riconducibili alle emissioni acustiche, consumo di suolo e del bosco e di ambiti di naturalità, alle emissioni in atmosfera

con produzione di polveri ed aumento di inquinanti dovuto al traffico indotto e all'uso delle moto e alle ricadute sulla salute umana in termini di sicurezza stradale per gli utilizzatori dell'impianto.

Aria

In materia di inquinamento atmosferico sono stati effettuati l'aggiornamento della zonizzazione del territorio regionale piemontese relativa alla qualità dell'aria e l'individuazione degli strumenti utili alla sua valutazione in attuazione degli articoli 3, 4, e 5 del D. lgs 155/2010 "Attuazione della direttiva 2008/507CE" (DGR n.41-855 del 29 dicembre 2014, pubblicata sul supplemento ordinario n.1 al BU n.4 del 29 gennaio 2015), a cui fare riferimento per le valutazioni degli effetti determinati dalla variante.

Nella specifica situazione dovranno essere individuate le modalità e le azioni per la mitigazione delle emissioni di polveri e inquinanti da combustione sia in fase di realizzazione e manutenzione del crossodromo sia in situazione di esercizio da inserire nelle norme di attuazione.

Inquinamento acustico

La localizzazione della pista da motocross rappresenta certamente una nuova forma d'inquinamento e una notevole fonte di pressione ambientale sia per il territorio comunale che per i comuni limitrofi. La presenza di questa tipologia d'impianto comporterà infatti una variazione notevole del clima acustico dell'area vasta.

La verifica di compatibilità acustica condotta rispetto alla proposta di variante evidenzia la necessità di individuare una fascia cuscinetto in classe acustica IV al fine di eliminare l'accostamento critico tra le aree che ospitano il motocross (classe acustica V) e quelle in area agricola (classe acustica III) esterne al sito.

Tale situazione determina un vincolo su aree esterne alla variante urbanistica destinata al circuito di motocross, imponendo vincoli di carattere privatistico su tali aree.

Considerato che il posizionamento della fascia cuscinetto all'interno della classe V andrebbe a saturarla oltre il 70% dell'area oggetto dell'intervento e non risulta corretto attribuire alla pista classi acustiche diverse (parte in IV e parte in V), si ritiene necessario attribuire all'intero sito la classe IV.

La documentazione previsionale di impatto acustico è conforme alla D.G.R. 9-11616 del 2/02/2004 e nella "Situazione Post Operam" non evidenzia superamenti dei limiti normativi in materia di acustica ambientale per le emissioni sonore ambientali dell'impianto Castagnole.

Le stime modellistiche per la Variante 2, con entrambe le sorgenti in attività contemporaneamente (le due piste S01a e S01b) sono state effettuate considerando l'effetto dell'andamento altimetrico del terreno nell'area di studio individuata.

Nelle tabelle evidenziate in Appendice della Relazione trasmessa sono riportati i valori del LAeq stimati presso i ricettori individuati; i confronti riportati permettono di determinare le seguenti considerazioni di sintesi circa la compatibilità normativa delle emissioni sonore dell'impianto per attività motoristiche.

I limiti di immissione stabiliti dal D.P.R. 304/2001 per qualsiasi ora del periodo diurno (dalle 6 alle 22) risultano rispettati per tutti i ricettori.

Le risultanze sono relative alla normale attività dell'impianto, ovvero con afflusso all'impianto nella giornata più critica: 150 persone (giorno di fine settimana) e numero di veicoli stimato considerando 2 persone per veicolo; non sono state fatte considerazioni per le giornate di gare, dove si stima un afflusso superiore alle duemila persone, l'uso di impianti di amplificazione sonora, modifiche sostanziali alla viabilità afferente al circuito per giornate tipicamente festive o prefestive

Il rispetto dei limiti di immissione stabiliti dal D.P.R. 304/2001, per qualsiasi ora del periodo diurno (dalle 6 alle 22), non esclude l'evidente disturbo che la popolazione limitrofa dovrà subire, in quanto i livelli differenziali di rumore, cioè la differenza massima tra il livello del rumore ambientale (in presenza delle sorgenti disturbanti) e quello del rumore residuo (in assenza delle sorgenti), sono stati valutati, per i ricettori individuati, in un range compreso tra 12,5 dB(A) e 28,7 dB(A), valori ben superiori all'accettabilità prevista dalla normativa nazionale per altre tipologie di sorgenti fisse.

Inoltre l'introduzione in un contesto agricolo e boschivo di un impianto tipicamente rumoroso, con frequenze sonore medio alte, udibili a distanze significative quantificate anche fino a 1700 m., comporta un importante impatto negativo.

In considerazione delle valutazioni espresse in precedenza sia sulla proposta di variazione del vigente Piano di Classificazione Acustica sia in riferimento allo studio previsionale di impatto acustico è possibile rilevare che:

- la proposta progettuale ed il conseguente e necessario cambio di destinazione d'uso dell'area determineranno una situazione di aumento dell'inquinamento acustico sia nei pressi del sito di motocross sia nell'area vasta;
- lo svolgimento delle diverse attività motoristiche presso l'impianto determinerà una situazione di "disturbo diffuso" che sarà sicuramente percepito dai ricettori individuati nei Comuni limitrofi con escursioni sonore accentuate da momenti di inversioni termiche atmosferiche, nebbie, situazioni di vento favorevole;
- in considerazione delle "deroghe" ai normali disposti normativi in campo acustico presenti nel dal D.P.R. 304/200 le relazioni acustiche, pur registrando situazioni di disturbo dovute all'aumento del differenziale (12/20 dB), non prevedono la possibilità di realizzare sistemi di mitigazione e/o di compensazione;
- in considerazione del particolare contesto morfologico e dello sviluppo piano altimetrico delle piste risulta, in questa fase, difficile definire compiutamente la possibile efficacia delle barriere acustiche; deve quindi essere valutata la possibilità di agire sulle sorgenti o direttamente sui ricettori;
- rispetto alle sorgenti si evidenzia che i motocicli utilizzati per le competizioni risultano omologati e quindi con valori emissivi certificati e "contenuti" rispetto ai mezzi privati utilizzati sui circuiti in ambito non competitivo che presentano una maggiore variabilità emissiva più difficile da valutare in ambito previsionale;
- rispetto ai ricettori si rileva che l'area di studio, ancorché ampia, non può comprendere tutti i possibili disturbati, se per disturbati si intendono coloro i quali possono essere soggetti ad aumenti dei livelli ambientali superiori a 5 decibel;

Pertanto, anche le frazioni vicine (Valenzani, Migliandolo...) potranno di volta in volta, a seguito di differenti condizioni meteorologiche (direzione dei venti, inversioni termiche ecc.) stagionali essere soggette a fenomeni di propagazione acustica tali da rendere chiaramente percepibile l'attività svolta sulla/e pista/e in progetto;

- Si evidenzia che in prossimità della pista è presente anche un sentiero inserito nella Rete Regionale dei Percorsi Escursionistici ex L.R. 12/2010 che potrebbe essere considerato un recettore sensibile.

Monitoraggio acustico (art 5 DPR 304/2001)

Data l'importante criticità sopra evidenziata, al fine di verificare la rispondenza ai limiti individuati dalla zonizzazione acustica comunale e per la valutazione di richieste di deroga, deve essere obbligatoriamente installato un sistema di monitoraggio del rumore, collocato in aree messe a disposizione dall'amministrazione comunale da concordare con ARPA Piemonte.

Rifiuti

Con DCR n. 140-14161 del 19/04/2016 è stato approvato il nuovo Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione.

Nel 2018 è stata approvata la legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 “Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani” che ha abrogato la l.e 24/2002 e modificato sostanzialmente la l.r. 7/2012, Nello specifico ai fini dell’organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, ha organizzato il territorio della Regione nei seguenti ambiti:

- ambito di area vasta coincidenti con il territorio della Città di Torino, di ciascuna delle Province/Città Metropolitana di Torino per le funzioni di prevenzione dei rifiuti e raccolte;
- ambito coincidente con tutto il territorio regionale per quanto riguarda la realizzazione e la gestione degli impianti a tecnologia complessa.

Inoltre con il Piano Regionale di Gestione dei rifiuti speciali DCR 253-2215 del 16 gennaio 2018” la Regione si è dotata di uno strumento di pianificazione anche per i rifiuti speciali.

Per quanto riguarda la componente rifiuti occorre considerare sia quelli prodotti nella fase a “regime/gestione” sia quelli prodotti in fase di cantiere.

In merito ai primi - così come richiesto nel contributo dell’OTR in fase di specificazione - sarebbe utile effettuare una stima dell’aumento della produzione dei rifiuti urbani in previsione dell’afflusso di pubblico in accordo con l’Ente gestione dei rifiuti del territorio - il CAV previsto dalla l.r. 1/2018 o in questa fase di transizione, sino alla realizzazione di quanto previsto nella l.r. 1/2018 in merito alla governance del territorio, il Consorzio di Bacino (CBRA). Sentito il consorzio e tenuto conto dell’opera che si andrà a realizzare (elevato numero di presenze in occasione degli eventi) occorre individuare le azioni necessarie e utili per assicurare una corretta gestione dei rifiuti nel rispetto della pianificazione regionale.

Nello specifico si dovranno mettere in campo delle soluzioni coerenti con le priorità individuate nella pianificazione regionale (paragrafo 12.8 del Piano regionale di Gestione dei rifiuti urbani – DCR 19 aprile 2016 n. 140-14161) al fine di ridurre la produzione dei rifiuti e raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata. A titolo di esempio si citano alcune possibilità eventualmente da sviluppare: organizzazione dei servizi e degli spazi al fine di favorire e incrementare la raccolta differenziata all’interno e all’esterno della struttura, ricorso all’utilizzo di compatattori per alcune frazioni per ridurre i passaggi dei mezzi di raccolta, riduzione dell’utilizzo di articoli e prodotti monouso, distribuzione di bevande mediante vuoto a rendere o alla spina, appropriata segnaletica per garantire il corretto conferimento, formazione del personale per la gestione dei rifiuti

Per quanto riguarda la fase di cantiere occorre fare un’attenta valutazione sulla gestione dei rifiuti inerti eventualmente prodotti nelle fasi di demolizione o di scavo, favorendone il reimpiego in loco o l’invio in impianti di recupero disponibili sul territorio (in funzione anche dalla distanza rispetto alle opere) al fine anche di limitare il più possibile il trasporto verso siti lontani dalle aree di intervento.

In merito alla realizzazione delle opere previste si auspica una valutazione sulla possibilità di utilizzare materiale recuperato (aggregati riciclati) in alternativa a materiale naturali. E’ stato infatti ampiamente dimostrato che gli aggregati riciclati hanno caratteristiche prestazionali tali da poter sostituire in alcune applicazioni i materiali naturali.

Pur tenendo conto che quanto sopra elencato riguarda aspetti gestionali se ne raccomanda la considerazione fin da subito affinché tali attenzioni vengano opportunamente inserite nelle norme di piano e successivamente nelle previsioni di progetto.

Risorse idriche

Con D.D. 21 luglio 2016, n. 268 è stata approvata la metodologia utilizzata a delimitazione a scala 1:250.000 odelle "Aree di ricarica degli acquiferi profondi - attuazione del comma 4 dell'articolo 24 delle Norme del Piano di Tutela della Acque.

Successivamente con Deliberazione della Giunta Regionale 2 febbraio 2018, n. 12-6441 veniva approvata la - Disciplina regionale ai sensi dell'articolo 24, comma 6 delle Norme di piano del Piano di Tutela delle Acque approvato con D.C.R. n. 117-10731 del 13 marzo 2017 delle Aree di ricarica degli acquiferi profondi.

Le misure contenute nel suddetto documento sono articolate per tipologia di attività e riferite alle pressioni che possono incidere sulla qualità chimica dei GWB profondi, la cui alimentazione deriva principalmente dalle aree di ricarica.

In coerenza con quanto stabilito dall'art. 94, comma 7 del d.lgs. 152/2006 e dall'art. 24, comma 6 delle Norme di piano del PTA, per ogni tipologia di attività sono stati individuati gli impatti prevalenti e definite le relative misure di mitigazione che dovranno essere inserite negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica comunali, provinciali, della città metropolitana e regionali, sia generali sia di settore, nonché negli atti di programmazione di altri enti territoriali;

Il documento prevede inoltre che, nelle more del recepimento negli strumenti di pianificazione, determinate misure valgano quale indirizzo in sede di procedimento autorizzativo, ai fini della corretta valutazione dei progetti, in modo tale che la loro realizzazione assicuri, in ogni caso, la salvaguardia delle acque sotterranee.

A conclusione dei controlli effettuati sullo strumento urbanistico in oggetto, si formulano le valutazioni previste ai sensi dell'art. 15, comma 6, della Lr. 56/1977 come modificata dalla L.R. 3/2013, contenenti le osservazioni e prescrizioni di seguito riportate.

Osservazioni e considerazioni Ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 2 febbraio 2018, n. 12-6441 „Aree di ricarica degli acquiferi profondi - Disciplina regionale ai sensi dell'articolo 24, comma 6 delle Norme di piano del Piano di Tutela delle Acque“ dovranno essere attuati per la revisione del PRGC del Comune di Castagnole Monferrato il paragrafo 6, la parte III e il paragrafo 5 lettera B) della D.G.R. succitata.

- Paragrafo 6, prevede, al fine di ridurre possibili percolazioni in falda di sostanze inquinanti, l'applicazione di appropriati aspetti realizzativi di particolari opere interrati quali i serbatoi interrati, pozzi per la derivazione di acque sotterranee e le sonde geotermiche a circuito chiuso, si devono attuare le misure da inserirsi nel regolamento edilizio comunale alla voce "Tutela del suolo e del sottosuolo".

Si prescrive che:

1. I nuovi serbatoi interrati aventi capacità uguale o maggiore di un metro cubo, contenenti sostanze o prodotti potenzialmente inquinanti per le acque sotterranee, anche in sostituzione di serbatoi esistenti, devono essere:

- a. a doppia parete e con sistema di monitoraggio in continuo dell'intercapedine; le pareti possono essere:

- a1. entrambe metalliche, con quella esterna rivestita di materiale anticorrosione;

- a2. la parete interna metallica e quella esterna in altro materiale non metallico, purché idoneo a garantire la tenuta dell'intercapedine tra le pareti;

- a3. entrambe in materiali non metallici, resistenti sollecitazioni meccaniche ed alle corrosioni;

- a4. quella interna in materiale non metallico, mentre quella esterna in metallo rivestita in materiale anticorrosione;

- b. in alternativa, a parete singola metallica o in materiale plastico all'interno di una cassa di contenimento in cemento armato, rivestita internamente con materiale impermeabile e con monitoraggio continuo delle perdite;

- c. dotati dei seguenti dispositivi:

- c1. un dispositivo di sovrappieno del liquido che evita fuoriuscita del prodotto in caso di eccessivo riempimento per errata operazione di scarico;

- c2. una incamicatura, o sistema equivalente, per le tubazioni interrato funzionanti in pressione, al fine di garantire il recupero di eventuali perdite;

- c3. ciascun serbatoio dovrà essere dotato di una targa di identificazione che riporti il nome e l'indirizzo del costruttore, l'anno di costruzione, la capacità, lo spessore ed il materiale del serbatoio, la pressione di progetto del serbatoio e dell'intercapedine.

1.1 Le caratteristiche di tenuta dei serbatoi devono essere periodicamente verificate e documentate mediante idonee prove a cura dei proprietari, la prima volta non oltre 15 anni dall'installazione, e successivamente ogni 5 anni.

1.2 All'atto della dismissione, i serbatoi interrati devono essere svuotati e bonificati; la messa in sicurezza deve essere garantita fino alla rimozione e smaltimento, da effettuarsi secondo le vigenti normative; la dismissione e le modalità di messa in sicurezza devono essere notificate all'Amministrazione competente, entro 60 giorni dalla data di dismissione.

2. All'interno delle aree di ricarica degli acquiferi profondi hanno valore cogente le "Linee guida per la chiusura e il ricondizionamento dei pozzi" ai sensi del regolamento regionale 29 Luglio 2003, n 10/R e s.m.i. - Allegato E (Adempimenti connessi alla cessazione del prelievo), approvate con d.d. n. 539 del 3/12/2015. Il ricondizionamento e la chiusura dei pozzi non conformi all'art. 2 co. 6 della l.r. 22/1996 deve avvenire secondo le modalità ivi previste.

3. All'interno delle aree di ricarica degli acquiferi profondi hanno valore cogente le "Linee guida regionali per l'installazione e la gestione delle sonde geotermiche", approvate con d.d. n. 66 del 3/3/2016.

- Parte III riguardante la Cartografia delle aree di ricarica degli acquiferi porofondi della pianura piemontese di cui alla d.d. 268/2016 .

Premesso che la "Carta delle aree di ricarica degli acquiferi profondi, nei settori di pianura della Regione Piemonte", è stata realizzata utilizzando il criterio del circuito di flusso e, ove disponibili i dati , utilizzando i criteri includenti ed escludenti. I criteri e la metodologia utilizzati vengono descritti nell'Allegato 1 alla determinazione n. 268 del 21/7/2016. Le aree di ricarica in senso stretto sono state integrate con due ulteriori zone che potrebbero concorrere alla ricarica degli acquiferi profondi di pianura:

– la fascia tampone;

– gli anfiteatri morenici.

Il territorio comunale di Castagnole Monferrato, nella sua parte centro meridionale, si sviluppa, geologicamente, sui depositi permeabili del bacino Terziario Ligure-Piemontese, rappresentanti l'area di ricarica dell'acquifero vero e proprio e anche nella cosiddetta fascia tampone.

La fascia tampone (vedi figura allegata) è costituita dai territori, a monte del limite tra depositi permeabili di pianura e substrato impermeabile, in cui l'infiltrazione di un possibile inquinante potrebbe determinare una contaminazione della falda profonda.

La delimitazione della fascia tampone è, così come riportata all'allegato 2 della determinazione 268/2016, è desunta dall'estensione dei depositi alluvionali di fondo valle così come mappati nei fogli della Carta Geologica d'Italia alla scala 1:100 000, per una

fascia massima di 2 km a monte dell'area di ricarica in senso stretto. Si ritiene infatti che un inquinante riversato in falda a distanze superiori a 2 Km da tale limite subirebbe processi di degradazione e diluizione tali da considerare notevolmente ridotto il rischio di inquinamento degli acquiferi profondi di pianura.

L'adozione della fascia tampone permette comunque di ridurre il rischio di inquinamento dell'acquifero profondo anche in queste situazioni.

Si propone che: nell'ambito del recepimento della fascia tampone negli strumenti urbanistici comunali, l'Amministrazione comunale potrà dettagliarne i contorni, facendo riferimento all'estensione dei depositi quaternari riportata negli elaborati geologici facenti parte del PRGC.

La revisione del limite della fascia tampone dovrà essere trasmesso in formato shpfile al Settore regionale Tutela delle Acque al fine dell'aggiornamento della cartografia.

Paragrafo 5 lettera B). il Comune, per le zone oggetto di insediamento produttivo, ricadenti in area di ricarica della falda profonda, è promotore dello sviluppo dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione e tenda ad orientarli verso un maggiore livello di consorzialità e di ottimizzazione gestionale, finalizzato a ridurre gli impatti sulla risorsa idrica sotterranea tenendo conto quanto indicato nella d.g.r. summenzionata al paragrafo 5 lettera B) "Limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti produttivi".

Si auspica che: nelle aree ad insediamenti produttivi i Comuni, in particolare:

- a. promuovano la consorzialità degli utenti dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione dei reflui;
- b. verifichino la compatibilità delle esigenze di approvvigionamento potabile e di raccolta e depurazione dei reflui con le capacità di servizio del locale gestore affidatario del servizio idrico integrato;
- c. verifichino che le reti fognarie a servizio delle aree in questione siano realizzate in modo separato (rete nera e bianca) ed in conformità alle norme vigenti;
- d. favoriscano, laddove tecnicamente ed economicamente possibile e sentitigli EGA, il conferimento degli scarichi di acque reflue nella rete fognaria pubblica allacciata ad un impianto di depurazione delle acque reflue urbane di idonea capacità;
- e. dispongano affinché sia evitata la dispersione su suolo o negli strati superficiali dello stesso delle acque raccolte dalla rete fognaria bianca e siano previsti idonei sistemi al fine di evitare l'inquinamento del corpo recettore dovuto dal dilavamento di sostanze inquinanti;
- f. programmino, per il tramite degli EGA, l'eliminazione delle acque parassite dalle pubbliche fognature, in modo da massimizzare il funzionamento degli impianti di depurazione e limitare l'attivazione degli scaricatori di piena, anche proponendo, nei territori montani, interventi in tale direzione da finanziare con i fondi di cui all'articolo 8 della L.R. 20 gennaio 1997, n. 13.

A seguito delle verifiche sulla documentazione di RA inerente l'impianto sportivo motoristico fuoristrada si precisa che il medesimo ricade:

- in area di ricarica dell'acquifero profondo. Solo nel caso si dovessero realizzare serbatoi aventi capacità uguale o maggiore di un metro cubo, contenenti sostanze o prodotti potenzialmente inquinanti per le acque sotterranee, anche in sostituzione di serbatoi esistenti, dovranno essere realizzati secondo quanto prescritto al sopra citato paragrafo 6 della delibera della Giunta Regionale 2 febbraio 2018, n.12-6441.

- su depositi permeabili del Bacino terziario Ligure-Piemontese indicati come (MC3) della carta della base dell'acquifero superficiale approvata con d.d. 900 del 3 dicembre 2012. nel caso specifico la perforazione di pozzi in tale aree possono essere spinte ad una profondità massima di 60 m. dal p.c. Solo nel caso di carenza idrica o di qualità

dell'acqua non idonea al consumo umano si potrà derogare la realizzazione a profondità superiori a quanto prescritto come previsto al comma 4, art. 5 del regolamento regionale n.10 del 29 luglio 2013 e s.m.i.,

Aree boscate

Si rileva che la variante urbanistica proposta determina una interferenza significativa con l'ambiente boschivo di cui è stata prevista per legge una compensazione forestale.

Si considerano bosco le superfici del territorio comunale che presentano i requisiti di cui all'art. 3 della l.r. 4/2009 e s.m.i.

Il Piano prevede trasformazioni, che comportano una modifica della destinazione d'uso, nei terreni occupati da bosco, vincolati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera g. del d.lgs. 42/2004 e s.m.i., che sono assoggettate all'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del d.lgs. 42/2004 e s.m.i.

In tali ambiti, è consentita esclusivamente l'attuazione degli interventi previsti dal d.lgs. 227/2001 secondo le procedure e le prescrizioni previste dalla l.r. 4/2009 e s.m.i. e relativi regolamenti di attuazione.

E' fatta salva, per le fattispecie individuate al comma 3bis dell'art. 3 della l.r. 4/2009, l'eventuale attivazione delle procedure disciplinate dal regolamento 2/R/2017 ai fini dell'accertamento dell'esclusione dall'assoggettamento alle discipline forestale e paesaggistica.

La trasformazione boschiva deve essere compensata secondo quanto disposto dalla citata l.r. 4/2009 e suoi regolamenti attuativi.

Le eventuali misure di compensazione paesaggistica sono da ritenersi integrative e non sostitutive degli interventi di compensazione ai sensi della normativa forestale vigente e possono essere stabilite in sede di autorizzazione paesaggistica rilasciata ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004.

Nelle zone boscate e nei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco s'intendono richiamati i contenuti dell'art. 10 della legge 353/2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi" e s.m.i.

Si richiamano, infine, le indicazioni normative del Piano Paesaggistico Regionale.

Territorio rurale, suolo, attività agricole, fauna selvatica

La Società Monferrato S.r.l. intende realizzare, in località Valenzani, un impianto per la pratica del motocross che abbia le caratteristiche per poter essere omologato in 1° categoria secondo i criteri della Federazione Motociclistica Italiana. L'ambito di intervento è classificato dal vigente PRG come "Area agricola" e non è compatibile con la realizzazione dell'impianto. La variante in questione ha quindi come **unico obiettivo** l'adeguamento della destinazione urbanistica dell'area di localizzazione del crossodromo.

Il sito individuato nel territorio comunale presenta caratteristiche naturali tipiche del contesto territoriale di inserimento (colline boscate) ed è caratterizzata da seminativi su terreni agricoli parte incolti e parte coltivati, risultando esterna all'impronta urbanistica del consumo di suolo da superficie urbanizzata, ricavabile ricercando la voce "consumo di suolo" (aggiornamenti 2008-2013) al seguente indirizzo: <http://www.geoportale.piemonte.it>

Dalla consultazione della versione aggiornata delle Carte di Capacità d'uso dei suoli del Piemonte (IPLA-Regione Piemonte, 2010), risulta che il territorio comunale è censito dalla Carta alla scala di semidettaglio 1:50.000, consultabile e scaricabile dal sito web della Regione Piemonte alla pagina di seguito riportata:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/agroambiente-meteo-suoli/carta-dei-suoli-150000>;

Il territorio comunale è caratterizzato nel suo complesso da suoli in II, IV e VI Classe di Capacità d'uso e si evidenzia la mancanza di aree in I Classe.

L'area oggetto di Valutazione è collocata in VI Classe di Capacità d'uso.

Dalla consultazione del Sistema Informativo della Bonifica ed Irrigazione (S.I.B.I), si evince che il territorio comunale non è incluso in alcun Comprensorio Irriguo e che non risultano presenti superfici agricole irrigue consortili e infrastrutture irrigue consortili come definite dalla L.R. 21/1999 e dalla L.R. 1/2019 (*al riguardo si precisa che ai sensi dell'articolo 110 comma 2 lett. m), comma 10 lett. a) e comma 11 lett. a) della L.R. 1/2019, nelle more dell'approvazione dei regolamenti attuativi e programmi regionali sugli interventi, rimarrà in vigore la L.R. 21/1999*), ma non si esclude la presenza di infrastrutture irrigue gestite a livello aziendale. I dati sono consultabili e scaricabili dal sito web della Regione Piemonte alla pagina di seguito riportata:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/agroambiente-meteo-suoli/sistema-informativo-bonifica-irrigazione-sibi>

Il territorio di Castagnole Monferrato è inserito nei disciplinari di molti vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita (DOCG) e a Denominazione di Origine Controllata (DOC). Nella DOCG si annovera principalmente il *Ruché di Castagnole Monferrato*, oltre al *Barbera d'Asti* ed al *Barbera del Monferrato Superiore*. Per la DOC si individuano *Barbera del Monferrato*, *Freisa d'Asti*, *Grignolino d'Asti*, *Monferrato, Piemonte*.

Il territorio è altresì inserito nel disciplinare dei *Salamini Italiani alla cacciatora*, prodotto a Denominazione di Origine Protetta (DOP), e *Mortadella Bologna*, *Nocciola del Piemonte*, *Salame Cremona*, *Salame Piemonte*, *Vitelloni Piemontesi della Coscia*, prodotti ad Indicazione Geografica Protetta (IGP).

Osservazioni sulle previsioni urbanistiche e sulla documentazione presentata

I principali aspetti di criticità che derivano dalla previsione proposta sono relativi al consumo di suolo ed alla definitiva perdita ai fini agricoli delle aree. Il consumo di suolo libero è un impatto irreversibile e non mitigabile, che produce i suoi effetti, oltre che sull'attività agricola, soprattutto sulla risorsa ambientale suolo, la cui fertilità è frutto di un complesso processo di formazione che necessita di periodi di tempo medio-lunghi e, una volta alterata, non può essere ripristinata in tempi utili ai fini delle esigenze economiche e civili della società umana.

I principali fattori di minaccia nei confronti del suolo e della sua conservazione sono, oltre all'impermeabilizzazione, anche l'erosione, la diminuzione della materia organica, la compattazione, la salinizzazione, gli smottamenti, la diminuzione della biodiversità, la contaminazione. L'ingente consumo e impermeabilizzazione di suolo avvenuto nei decenni passati e continuato in maniera sempre più aggressiva negli ultimi anni ha creato una sensibilità e un'attenzione crescente nei confronti della necessità di porvi un freno. Tale consapevolezza, che attraversa fortemente anche il territorio piemontese ai diversi livelli, deve però tradursi in atti concreti volti alla conservazione di questa risorsa ambientale fondamentale e alla valorizzazione del suo utilizzo primario.

Il PTR (approvato con D.C.R. n. 122-29783 del 21 luglio 2011), oltre a porsi come obiettivo strategico la limitazione del consumo di suolo (art. 31), tutela i territori vocati allo sviluppo dell'agricoltura (artt. 24-26).

L'art. 26 definisce che, nei territori vocati allo sviluppo dell'agricoltura, le politiche e le azioni devono essere volte a garantire la permanenza ed il potenziamento delle attività agricole, a valorizzare i prodotti agroalimentari ed i caratteri dell'ambiente e del paesaggio rurale, a limitare le trasformazioni d'uso del suolo agricolo che comportano impermeabilizzazione, erosione e perdita di fertilità, a valorizzare le capacità produttive del comparto agricolo, a favorire il turismo rurale e la diversificazione dell'economia rurale.

L'art. 31 del PTR riconosce la valenza strategica della risorsa suolo, in quanto bene non riproducibile, per la quale si rendono necessarie politiche di tutela e salvaguardia volte al contenimento del suo consumo e individua nella compensazione ecologica una delle modalità con cui controllare il consumo di suolo. Tale articolo, tra gli "Indirizzi" di cui al comma 6, ribadisce la necessità di una riduzione e di un miglioramento dell'occupazione di suolo attraverso politiche che favoriscano lo sviluppo interno agli insediamenti, recuperando le aree dismesse e riducendo all'indispensabile gli interventi di nuova edificazione. Il comma 9, tra le "Direttive", specifica che la pianificazione locale può prevedere nuovi impegni di suolo solo a fronte della dimostrazione dell'inesistenza di alternative di riuso e di riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti. Il comma 10 definisce inoltre che, in assenza di soglie massime di consumo di suolo da definirsi per categorie di Comuni, "le previsioni di incremento di consumo di suolo ad uso insediativo consentito ai Comuni per ogni quinquennio non possono superare il 3% della superficie urbanizzata esistente".

Ciò premesso, il cambiamento di destinazione d'uso da agricolo ad altri usi che comporti l'impermeabilizzazione di superfici libere, ove sia inevitabile, deve prevedere idonee misure di mitigazione e compensazione.

Le aree oggetto di variante comportano una compromissione di circa 13,5 ha di suolo, con conseguente inibizione all'attività agricola, per un tempo attualmente non definito. Oltre alle aree impermeabilizzate, impattano sul suolo agricolo le superfici che devono essere trattate per essere rese idonee all'utilizzo, quali le aree della pista in terra battuta e dei servizi, dei paddock e della ristorazione, della viabilità interna e dei parcheggi. Queste aree, sebbene non impermeabilizzate, comportano comunque la compromissione del suolo su cui insistono e le superfici di pista, parcheggi e aree di manutenzione e lavaggio mezzi, presentano potenzialmente un significativo impatto dovuto agli sversamenti accidentali di liquidi inquinanti.

Pur trattandosi di aree in VI Classe di capacità d'uso del suolo e pur prendendo atto degli obiettivi di sostenibilità ambientale indicati nel documento di VAS relativi al mantenimento e implementazione della biodiversità e dei paesaggi culturali, si evidenzia che le condizioni del terreno a valle della dismissione della pista non sono al momento conosciute né sono prevedibili e valutabili. Non vengono dettagliate nelle Norme di attuazione né sono sviluppate all'interno del progetto le modalità con cui si intenda restituire lo stato dei luoghi ante-operam in caso di smantellamento dell'attività o le modalità progettuali e attuative da adottare per le diverse aree dell'impianto al fine di garantire il ripristino e la reversibilità delle trasformazioni.

Nel manifestare forti dubbi circa la perfetta reversibilità dell'area, si ravvisa la preoccupazione che tale operazione di ripristino, ancorché possibile, richieda tempi utili molto lunghi, poco se non per nulla compatibili ai fini delle esigenze economiche e civili della società umana, con conseguente perdita della fertilità delle aree per un periodo di tempo indefinito.

Si rende pertanto opportuno procedere ad una attenta ed approfondita analisi al fine di individuare e mettere in atto idonei interventi di mitigazione e di compensazione ambientale e si invita l'Amministrazione ad individuare ulteriori aree su cui fare atterrare misure di compensazione verificando la possibilità di recuperare a verde aree impermeabilizzate, già compromesse dall'urbanizzazione e/o dismesse o in fase di dismissione, considerando che, rispetto al "consumo di suolo", le uniche compensazioni idonee consistono nel recupero a verde di aree impermeabilizzate aventi una superficie comparabile con quella delle aree agricole delle quali si prevede la trasformazione.

Si ritiene altresì che debbano essere rispettate le seguenti condizioni ambientali:

in merito alle problematiche legate alla componente acque:

- garantire l'invarianza idraulica degli interventi di nuova realizzazione;

- adottare misure per convogliare i deflussi delle acque meteoriche che non aggravino la situazione delle aree adiacenti;

per le aree oggetto di possibili sversamenti accidentali di liquidi inquinanti:

- predisporre un piano di intervento rapido per il loro contenimento e assorbimento;
- tener traccia di tali operazioni in emergenza al fine della futura restituzione agli usi agricoli;

prima della realizzazione delle opere a verde:

- effettuare un'analisi agronomica per individuare le specie che nel lungo periodo garantiscano dimensione della chioma e struttura dell'apparato radicale adeguate al contesto in cui si inseriscono;

- eseguire le opere a verde nelle stagioni idonee (primavera ed autunno), utilizzando specie erbacee, arbustive ed arboree autoctone adatte alle condizioni stazionali;

- al fine di limitare l'espansione delle specie vegetali alloctone invasive, nella progettazione e nella realizzazione degli interventi dovrà essere rispettato quanto previsto dalla D.G.R. n. 33-5174 del 12 giugno 2017;

- al fine di garantire l'attecchimento del materiale vegetale utilizzato, predisporre un piano di manutenzione di tali opere che preveda la risemina delle superfici ove si sia verificato un mancato o un ridotto sviluppo della copertura erbacea e la sostituzione delle fallanze nell'ambito delle formazioni arboree ed arbustive ricostituite;

- prevedere, per le fasce verdi di mitigazione ambientale lungo la recinzione esterna dell'impianto, la messa a dimora di un doppio filare arboreo-arbustivo in modo da assicurare un'adeguata copertura vegetale;

- al fine di consentire un corretto sviluppo dell'apparato radicale, prevedere un'idonea lavorazione del terreno ove saranno messi a dimora alberi ed arbusti per evitare situazioni di compattamento del suolo e prevedere un adeguato spazio permeabile attorno alle piante;

- per le aree a parcheggio, si richiede altresì di privilegiare la messa a dimora di esemplari a pronto effetto, in modo da assicurare in tempi minori un buon ombreggiamento;

- che i tracciati delle opere viarie siano opportunamente progettati al fine di limitare la cesura del mosaico degli appezzamenti, la frammentazione del territorio rurale e dei corridoi ecologici, identificando il percorso meno impattante dal punto di vista agricolo e ambientale.

Distinti saluti

Il Direttore

(dott Roberto RONCO)

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

Il Funzionario istruttore:
Arch. Mario Longhin
Mario.longhin@regione.piemonte.it
tel. 011.4323874